



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2022, proposto da Santa Nuccio, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Guida e Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

previa l'adozione di misure cautelari monocratiche ex art.56 c.p.a. e/o di misure cautelari urgenti ai sensi dell'art. 55 c.p.a relativamente all'illegittima automatica cessazione ope legis al 7 febbraio 2022 (cioè al compimento del 68° anno di età) delle funzioni giurisdizionali del diritto della ricorrente quale VPO ancora in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina ad ottenere lo status di pubblico dipendente equiparato alle condizioni di

lavoro del magistrato “ordinario” o professionale dal 1° gennaio 1995 fino al raggiungimento del 70° anno di età, con conseguente condanna del datore di lavoro Ministero della giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, con la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in rito - segnatamente sulla competenza territoriale di questo Tribunale, dubbia in presenza di orientamento di questa Sezione Prima (cfr. Ordinanza n. 3063/2021) sulle questioni in generale prospettate dai Giudici onorari difforme dai recenti orientamenti cautelari resi sulla medesima questione agitata con il ricorso in esame (cfr. D. Pres. TAR, Brescia n. 105/2022; D. Pres. TAR Bologna n. 78/22) - e sul *fumus* di fondatezza del ricorso, rimessa all'Udienza camerale di rinvio in composizione collegiale, sussiste il presupposto della estrema gravità e urgenza per l'adozione della misura cautelare monocratica, avuto riguardo alla circostanza che l'interesse del ricorrente è altresì coincidente con quello pubblico alla regolare celebrazione delle imminenti udienze già calendarizzate dall'Ufficio Giudiziario nel quale questi presta il proprio servizio.

P.Q.M.

accoglie la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9.3.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 4 febbraio 2022.

Il Presidente
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO